

artistico, nonché l'adozione di azioni comuni finalizzate alla repressione del traffico illecito di beni culturali.

Molto rilevante è quanto stabilisce l'articolo 8, che prevede forme di cooperazione nel campo dell'istruzione attraverso lo scambio di docenti, di ricercatori, di informazioni e la concessione di borse di studio, nonché l'articolo 11 che definisce il quadro normativo per il riconoscimento dei titoli di studio.

Infine, occorre notare la grande rilevanza degli articoli dedicati alla cooperazione nel campo scientifico e tecnologico. L'articolo 14 prevede un'elencazione non esaustiva, nel senso che è soltanto esemplificativa dei settori in cui si potrà effettuare tale operazione (dalla formazione scientifica e professionale alle nuove fonti di energia, alle risorse naturali, alla lotta alla desertificazione, alla diffusione dell'innovazione tecnologica).

Con l'articolo 15 le parti si impegnano ad avviare progetti congiunti di carattere scientifico e tecnologico nel contesto dei programmi internazionali. Naturalmente, affinché questo accordo sia efficace, occorre determinare adeguate risorse finanziarie che il disegno di legge prevede pari a 500.400 euro annui per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 e pari a 509.410 (quindi, con un modesto aumento) a partire dal 2005.

Con il disegno di legge si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti ed opportune variazioni di bilancio.

Dopo un attento esame, la III Commissione propone all'Assemblea una sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica che — lo ripeto — è volto a colmare un vuoto che non può che arrecare problemi alle normali, proficue ed amichevoli relazioni fra il nostro paese e l'Algeria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIO BACCINI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore e chiede l'approvazione del disegno di legge di ratifica del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 2438 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania (approvato dal Senato) (4257) (ore 17,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 4257)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che la XIII Commissione (Agricoltura) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Ricciuti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RICCARDO RICCIUTI, Relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, nel testo modificato dal Senato, reca disposizioni volte ad incrementare il fondo di solidarietà nazionale per la copertura dei danni alle strutture

agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche del primo semestre 2003 e ad introdurre, altresì, per lo stesso periodo, ulteriori strumenti di sostegno ed una diversa modalità di calcolo del danno. Il provvedimento è volto ad attivare una specifica linea di finanziamento denominata « fondo per il risparmio idrico ed energetico » nell'ambito del fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, a disporre l'acquisizione da parte dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura dei beni mobili, immobili e materiali acquistati nell'ambito del progetto Telaer — Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio, a fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania attraverso provvedimenti di sequestro degli animali e dei prodotti inquinati. Il provvedimento in esame prevede, inoltre, interventi di indennizzo per gli agricoltori colpiti, nonché il potenziamento delle attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in relazione a detta emergenza ed è volto a concedere finanziamenti per l'estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e fondiari per i quali siano trascorsi almeno cinque anni del periodo di ammortamento.

Più in dettaglio, l'articolo 1 provvede alla copertura dei danni alle strutture agricole colpite dagli eventi alluvionali del primo semestre 2003 attraverso l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 185 del 1992 e ad introdurre ulteriori strumenti di sostegno alle imprese colpite da calamità naturali, disciplinando nel contempo le modalità di calcolo del danno in funzione dell'accesso ai benefici del fondo stesso.

Il comma 1 dell'articolo 1 in esame provvede ad implementare la dotazione del fondo di solidarietà nazionale per il 2003 attraverso l'utilizzo di due limiti di impegno quindicennali, con decorrenza dal 2003, rispettivamente per 9 milioni di euro e 5 milioni di euro, nonché per

l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro, per un totale di circa 185 milioni di euro per l'anno 2003.

Il comma 2, modificato dal Senato, prevede che per le calamità naturali e le avversità atmosferiche del 2003, qualora si siano verificati danni alle produzioni vegetali (le produzioni zootecniche non sono considerate per l'accertamento dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile), tale esclusione ha effetto nei limiti delle risorse disponibili nel fondo di solidarietà nazionale. Nella versione precedente le modifiche del Senato la disposizione introduceva una modifica di carattere permanente alla modalità di accertamento del danno sulla produzione escludendo le produzioni zootecniche a decorrere dalle calamità del 2003.

Il comma 3 affianca la possibilità di optare per finanziamenti decennali alla previsione, già contenuta nella citata legge n. 185, del prestito quinquennale per l'imprenditore agricolo colpito da calamità naturali. Riconosce, infatti, alle imprese che hanno subito danni alle produzioni la possibilità di accedere a finanziamenti decennali con preammortamento triennale per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico degli interessi è limitato a 13 mila euro per impresa e può essere concesso anche in forma attualizzata dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento. Il concorso pubblico di interessi è concesso nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni singola regione ed è alternativo alla concessione del prestito quinquennale già previsto dalla legge n. 185 del 1992.

Il comma 4 dispone che le domande di intervento di cui alla citata legge per le calamità naturali fino al 2003 siano presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche al fine, secondo quanto riportato dalla relazione di accompagnamento, di consentire alle imprese

un'attivazione più rapida della procedura. Appare opportuno rilevare che già il comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 185 del 1992 prevede che le domande di intervento debbano essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate. Il comma 4 stabilisce, inoltre, che il limite del contributo in conto capitale per le aziende danneggiate previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge n. 185 del 1992, attualmente fissato in 25 mila euro, sia elevato a 75 mila euro per ogni impresa.

Il comma 4-*bis* dispone il trasferimento all'Agea entro 30 giorni dal completamento delle attività di collaudo dei beni mobili, immobili ed immateriali acquistati o prodotti con il sistema Telaer (sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio). Si segnala che Telaer è il nome del consorzio Aerialitalia Telespazio finalizzato alla realizzazione di un sistema di telerilevamento di informazioni sul territorio. I dati raccolti dai riforniti di speciali apparecchiature e da centri ubicati in diverse regioni meridionali sono destinati a studi per la pianificazione del territorio, per interventi di tutela ambientale e protezione civile.

Per il sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il risparmio energetico in agricoltura l'articolo 1-*bis* prevede, al comma 1, l'attivazione di una specifica linea di finanziamento denominata « Fondo per il risparmio idrico ed energetico » nell'ambito del fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituito ai sensi dell'articolo 72 della legge finanziaria per il 2003. L'articolo 72 citato ha previsto che le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione degli investimenti affluissero ad appositi fondi rotativi istituiti in ciascuno stato di previsione. I fondi rotativi per le imprese nei singoli stati di previsione, peraltro, non risultano finora istituiti. In sostanza, la disposizione

in esame sembra introdurre una nuova destinazione nell'ambito degli interventi della finanziaria sul fondo rotativo per le imprese nel Ministero delle politiche agricole. In base alla formulazione del comma 1 la linea di finanziamento da attivare sembrerebbe configurarsi come un fondo autonomo. Peraltro, nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato è stato precisato che non si tratta di una vera gestione fuori bilancio, ma piuttosto di una diversa finalizzazione di un fondo già esistente.

La modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché l'individuazione dei requisiti minimi in termini di risparmio idrico degli impianti ammessi a contributo saranno definiti, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Per quanto riguarda la dotazione del Fondo per il risparmio idrico ed energetico il comma 3 prevede che in esso confluiscono gli stanziamenti assegnati ad unità previsionali di base del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge n. 289 del 2002 che ha disposto la soppressione delle gestioni fuori bilancio, fatta eccezione per quelle che presentano le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, e il versamento delle disponibilità sussistenti su di esse all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base della spesa.

L'operazione avrebbe dovuto essere effettuata a decorrere dal 1° luglio 2003; tale termine è stato differito al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003.

Le disponibilità finanziarie accertate a decorrere dal 1° gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate semestralmente al Fondo per il risparmio idrico ed energetico. La durata del Fondo per lo sviluppo

della meccanizzazione in agricoltura, la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 1995, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 367 del 1975, è stata prorogata al 31 dicembre 2002 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 552 del 1996. Successivamente il Fondo è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 236 del 2002. Si tratta di ulteriori risorse che il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni attribuiscono poi specificatamente al Fondo.

L'articolo 2 reca disposizioni per fronteggiare l'emergenza derivante dall'inquinamento da diossina nel territorio della regione Campania. Il comma 1 di tale articolo, come emendato dal Senato, dispone il sequestro e la denaturazione, mediante colorazione, delle carcasse dei bovini e degli ovini abbattuti perché contaminati da diossine, nonché dei prodotti alimentari contenenti diossine oltre la soglia di legge, ricavati da animali di quelle specie. Le carcasse degli animali e i prodotti sequestrati devono essere depositati in idonei siti di stoccaggio, individuati dalla regione Campania, e poi avviati alla termodistruzione ad opera di ditte abilitate al trasporto di rifiuti non pericolosi iscritte nell'albo. Per i costi connessi a tali operazioni viene autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003 a favore dell'Agea.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede interventi a favore delle imprese agricole di allevamento di bovini ed ovini situate in Campania, sottoposte a sequestro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Tale limitazione temporale è stata introdotta con un emendamento approvato al Senato, in seguito al rilevamento di tassi di diossina troppo alti. Tali interventi sono attivati nei limiti dello stanziamento di 7,8 milioni di euro per il 2003. Gli stessi interventi, inoltre, devono rispettare gli orientamenti comunitari espressi in tema di aiuti di Stato in agricoltura. Sempre in virtù di quanto stabilito dal comma 2, gli interventi in favore delle aziende agricole sono così strutturati: indennizzo a prezzo di mercato del latte destinato alla distruzione

(lettera a)); prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale per l'acquisto di mangimi e foraggi destinati alla distruzione (lettera b)); contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame da rimonta abbattuto (lettera c)). Anche in tal caso, in base ad un emendamento approvato al Senato, l'effettività delle operazioni è attestata dalle autorità regionali.

Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese sottoposte al sequestro di cui al comma 2, è disposta la proroga per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Il comma 4 è volto a perseguire il potenziamento immediato dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, nonché l'avvio dei primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinanti. A tal fine, viene autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 14 milioni di euro così ripartiti: 10 milioni all'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) per interventi e attività specialistiche di supporto, previa stipula di un'apposita convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 4 milioni di euro alla regione Campania, da utilizzarsi sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, indetta dalla regione Campania entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Viene previsto, inoltre, che a tale conferenza partecipino i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio delle politiche agricole e forestali e della salute. La somma di 4 milioni di euro in favore della regione Campania è destinata all'avvio di interventi di bonifica dei terreni inquinati. Si ricorda, inoltre, che uno stanziamento iniziale di circa 5 milioni e 164 mila euro è stato deliberato dalla

regione Campania per l'avvio del piano di interventi per l'emergenza diossina approvato il 7 marzo 2003.

Il comma 5 prevede che all'onere derivante dal presente articolo, calcolato in 28 milioni di euro, si faccia fronte, quanto a 20 milioni di euro, riducendo l'accantonamento del fondo speciale per le spese in conto capitale relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali (ciò per le spese recate da nuovi provvedimenti approvati nel triennio); quanto a 8 milioni di euro, attingendo alle nuove entrate previste dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 282 del 2002 (recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e procedure di contabilità), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003.

L'articolo 2-bis, introdotto in seguito all'approvazione di un emendamento da parte della Commissione agricoltura del Senato, contiene disposizioni relative alla rinegoziazione delle operazioni di credito agrario. L'articolo in esame si ricollega espressamente all'articolo 128, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria per il 2001), il quale disciplina l'estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e fondiari che beneficiano del concorso pubblico al pagamento degli interessi.

Le misure recate dall'articolo 2-bis in esame, analogamente a quelle del citato articolo 128, sono motivate dalla maggiore onerosità dei mutui a tasso fisso stipulati negli anni scorsi, sopravvenuta in seguito alla generale riduzione dei tassi, anche a lungo termine, attualmente offerti al mercato creditizio.

Ai sensi del comma 1, ai fini dell'applicazione del citato articolo 128, possono essere concessi finanziamenti da destinare esclusivamente all'estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e fondiari per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, siano trascorsi almeno 5 anni del periodo di ammortamento.

In base al comma 2, la richiesta di rinegoziazione del mutuo può essere avanzata oltre che dal mutuatario anche dalle

amministrazioni pubbliche concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto di mutuatari ed anche in forma cumulativa per più mutuatari. Alle amministrazioni interessate è riconosciuta inoltre la possibilità di concordare una clausola contrattuale uniforme da inserire nei nuovi contratti, dalla quale risulti che le somme mutate siano destinate esclusivamente all'estinzione dei mutui precedenti.

Ai sensi del comma 3, le nuove operazioni di credito agrario, in sostituzione di quelle in essere, devono essere stipulate a tasso di mercato e possono essere perfezionate con la medesima banca o con altre ed avere una durata anche superiore a quella residua dei mutui da estinguere. L'importo del nuovo mutuo comprende il capitale residuo del mutuo precedente maggiorato delle spese e degli oneri correlati nonché diminuito del contributo pubblico in conto interessi attualizzato al momento dell'estinzione.

Il comma 4 dispone che tutte le operazioni rinegoziate ai sensi del precedente comma 3 siano assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia (FIG) per l'intero importo mutuato, anche nel caso in cui l'operazione sia assistita da garanzia di grado successivo al primo. Per queste operazioni non è dovuta la commissione di garanzia spettante al FIG medesimo.

Ai sensi del comma 5, per le operazioni di rinegoziazione di cui all'articolo in esame non è dovuta, fino a concorrenza dell'ammontare già versato in sede di stipula dei mutui da estinguere, l'imposta sostitutiva. Inoltre, gli onorari notarili per tutti gli atti necessari alla rinegoziazione sono ridotti della metà.

Il comma 6 fissa un limite massimo al compenso per l'estinzione anticipata del mutuo da rinegoziare. Tale compenso è dovuto nella misura contrattualmente prevista e comunque entro il limite massimo del 3 per cento del capitale residuo da rimborsare, al netto del contributo in conto interessi attualizzato.

Tenuto conto della formulazione letterale della disposizione, potrebbe risultare

utile chiarire se la detrazione del contributo in conto interessi attualizzato al capitale residuo da rimborsare debba essere effettuata solo ai fini dell'individuazione del limite massimo sopra indicato oppure anche ai fini dell'applicazione del compenso per l'estinzione anticipata di quanto contrattualmente previsto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

TERESIO DELFINO, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sedioli. Ne ha facoltà.

SAURO SEDIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo alle solite! Provvedimenti tampone, inadeguati, tempi limitati — il decreto-legge scade il 24 settembre —, quindi provvedimenti blindati come abbiamo visto in Commissione, dove non è stato accolto alcun emendamento. Dunque, vi è una evidente impossibilità per i deputati dell'opposizione, ma anche della maggioranza, di apportare miglioramenti, di rendere i provvedimenti più efficaci, più snelli nella loro applicazione e, soprattutto, per individuare risorse più adeguate e rispondenti agli obiettivi delle leggi che si approvano.

Se ciò è vero in generale, lo è ancor di più per questo decreto-legge, che affronta un problema di grande attualità e gravità, emerso dopo le avversità atmosferiche che, nei mesi scorsi, hanno colpito l'impresa agricola con la siccità e, in questi giorni, con le alluvioni, in un'alternanza che ha messo in ginocchio la produzione agricola e il nostro sistema agroalimentare.

Basti pensare alla viticoltura e all'industria saccarifera; basti pensare ai danni della scorsa settimana in Friuli, in Campania e in Puglia. Si calcola un danno a livello nazionale relativo ai mesi di giugno, luglio e agosto derivante dalla siccità di oltre 5 miliardi di euro e una perdita di produzione dal 10 al 15 per cento.

Nel provvedimento in esame appare evidente il limite delle risorse finanziarie messe a disposizione per le calamità del primo semestre. A fronte di un danno accertato di oltre 600 milioni di euro le risorse disponibili stanziare ammontano ad appena 185 milioni di euro. Si dice: meglio che niente, sarà pur sempre una boccata d'ossigeno. Una boccata d'ossigeno per chi, per quante imprese agricole, se soltanto un terzo delle aziende colpite potrà usufruire, a causa della scarsità delle risorse, di questo decreto-legge, e in modo del tutto parziale rispetto al danno subito?

Abbiamo presentato emendamenti migliorativi volti allo stanziamento di ulteriori risorse almeno pari alle percentuali di copertura degli anni precedenti. Va detto che con questo decreto-legge si prosciuga il fondo di solidarietà, non c'è più una lira, e sorge subito la domanda: con quali risorse si farà fronte ai danni per i mesi successivi, per i mesi della siccità e delle alluvioni, per i primi tre mesi del secondo semestre?

Non c'è bisogno di asfittiche boccate d'ossigeno, ma di risposte di largo respiro, di scelte prioritarie, di certezze per l'imprenditore agricolo. Il problema delle avversità atmosferiche non può essere considerato come un evento eccezionale e imprevedibile, ma come un evento ripetibile e prevedibile, di cui ormai conosciamo la natura e le cause e che pertanto possiamo affrontare con azioni di prevenzione e con misure non di tipo occasionale ma di tipo strutturale.

Siamo di fronte a una vera e propria emergenza climatica, a mutamenti climatici sconvolgenti, che richiedono nuove politiche soprattutto per difendere l'impresa agricola, che è la più esposta ai danni conseguenti. Tutte le imprese hanno una variabile, la variabile di mercato; per l'impresa agricola c'è un'altra variabile, quella climatica, e che variabile, se, come abbiamo sentito precedentemente, i danni sono così rilevanti!

Il problema non è dunque soltanto quello del limite delle risorse, ma è anche quello del limite delle politiche in questo

settore. Credo si possa affermare che il limite non sta solo nei finanziamenti, ma soprattutto nelle politiche.

Siamo consapevoli che di fronte a danni di tale portata non si può pensare a risorse finanziarie illimitate. Bisogna quindi stabilire le priorità, e riteniamo che l'emergenza climatica e l'emergenza idrica siano una priorità. Quale spazio hanno questi problemi nella discussione aperta nella maggioranza per predisporre la legge finanziaria per il 2004? Ho letto nel mese di luglio, in piena emergenza siccità, un'interessante intervista al ministro per le politiche agricole, Alemanno, che sosteneva: bisogna far crescere nuove priorità negli investimenti produttivi, le ultime emergenze ci insegnano che prima vengono le opere idriche, poi le vie di comunicazione, compreso persino il ponte sullo stretto di Messina. Si tratta di un'affermazione forte, decisa, condivisibile: ci aspettiamo un atteggiamento conseguente in occasione della prossima legge finanziaria, e in tal caso anche il discorso sulle risorse avrà un andamento diverso ed il confronto sarà certamente più costruttivo.

Intanto credo sia urgente passare dallo stato di emergenza, riconosciuto alle regioni più colpite dalla siccità, allo stato di calamità, per rendere operativa la legge n. 185 del 1992 e prevedere la copertura degli stanziamenti sin dalla prossima legge finanziaria.

Un punto di riferimento che non può essere dimenticato in questo confronto per la preparazione della legge finanziaria, ma che deve essere considerato con attenzione, è sicuramente la risoluzione approvata all'unanimità dalle Commissioni riunite agricoltura e ambiente della Camera sulle misure e sulle politiche per affrontare l'emergenza climatica.

Senza una politica di prevenzione, senza investimenti per il rifornimento idrico e per la sistemazione idrogeologica del territorio continueremo a subire danni sempre più grandi, che peseranno sempre di più sulla spesa pubblica senza risolvere i problemi. Non possiamo dire che in questi anni non ci siano stati tentativi per modificare, anche in positivo, la legge

n. 185 del 1992. Ma sono finiti nel nulla. Così succede quando si pensa di risolvere i problemi con la legge senza dar seguito a verifiche dopo l'approvazione della stessa, senza sapere dove stanno le responsabilità se le cose non vanno avanti, senza stabilire i coordinamenti necessari.

Quante volte abbiamo sostenuto, anche in quest'aula, che un ordine del giorno non si nega a nessuno, per dire che non conta nulla, perché nessuno gli darà seguito. Temo che ciò accada anche per le leggi: si scrivono, ma poi non si applicano. Anche in questo decreto-legge vi è un articolo interessante — lo riconosciamo —, atteso, voluto dalle regioni e innovativo. Mi riferisco alle misure per il risparmio idrico ed energetico. Ci auguriamo che esso non si perda nei meandri della burocrazia e delle lungaggini applicative. Insomma, ci auguriamo che non faccia la fine di altre scelte, che erano state salutate come vere innovazioni e poi sono rimaste al palo: è avvenuto per le assicurazioni multirischio e per la riassicurazione.

Il Governo non può non prevedere un'iniziativa forte verso le resistenze delle assicurazioni; non può non farsi parte attiva e responsabile nel confronto con le assicurazioni. Se così non fosse, quella legge sarebbe soltanto un pezzo di carta. E sulle assicurazioni siamo il fanalino di coda in Europa: in Italia soltanto il 12 per cento del valore complessivo dei nostri raccolti è garantito da polizza assicurativa, contro il 20 per cento in Francia, il 63 per cento in Austria e il 18 per cento in Portogallo. Abbiamo presentato emendamenti che possono rilanciare l'iniziativa dell'assicurazione e sostenere gli agricoltori, i loro consorzi e le loro associazioni che si impegnano in questa direzione. Ci auguriamo che il Governo li esamini con attenzione e con spirito collaborativo. I tempi ci sono, anche se stretti perché — come dicevo prima — il decreto-legge scade il 24 settembre.

Va ugualmente sottolineata l'importanza dell'adozione del decreto congiunto agricoltura e ambiente per l'utilizzo delle acque reflue depurate. Il provvedimento è stato pubblicato il 23 luglio scorso, dopo

aver dormito nel cassetto per un anno. Meglio tardi che mai. Ma, anche questa opportunità rischia di essere vanificata perché non ci sono risorse per le opere di adduzione, vale a dire per portare l'acqua dai depuratori alle zone di utilizzo. Anche questa scelta rischia di rimanere al palo. Eppure, l'utilizzo di acque reflue coprirebbe un quinto del fabbisogno dell'acqua in agricoltura: 5 miliardi di metri cubi d'acqua per l'agricoltura. Ma il problema delle opere di adduzione è più generale: abbiamo acqua nelle dighe, abbiamo acqua nei canali, ma non ci sono le condutture per portarla ai campi o agli acquedotti. Le opere di adduzione diventano un problema prioritario anche su scala nazionale. C'è bisogno di coordinamento. C'è bisogno di sinergie. C'è bisogno di iniziative tra enti irrigui diversi. C'è bisogno di un loro coordinamento, ma — mi permetto di dirlo — anche di una loro riduzione. Pensate a quanti sono gli enti irrigui in Italia. Pensate soprattutto che in Sicilia ci sono 430 enti irrigui, che sono costosi ed inefficienti.

Ho proposto soltanto alcuni esempi di misure approvate, che non vengono applicate: le iniziative innovative, che — lo ripeto — pure sono state avviate, poi sono state assorbite e divorate da un sistema che non funziona e che non si vuole cambiare.

Il Governo ha voluto la delega, assieme ad altre trentaquattro, per riformare la legge n. 185 del 1992 sulle calamità. Ha voluto la delega con arroganza, contando e sostenendo di essere più veloce del Parlamento. Forse pensava anche di essere più capace. Il Governo ha espropriato il Parlamento della possibilità di un confronto politico serio che consentisse di individuare misure condivise. Tuttavia, attendiamo ancora il decreto legislativo di riforma della legge n. 185 del 1992, sulla base della delega ricevuta, dopo lunga sofferenza, con la legge 7 marzo 2003, n. 38.

Ebbene, ci auguriamo che questo dibattito possa essere utile anche per definire il decreto legislativo di riforma della legge n. 185 del 1992. In ogni caso, chie-

diamo che il Governo venga in Commissione per dirci quale sia lo stato dell'opera e per avviare un confronto, arrivando anche ad un'intesa, se possibile preventiva, sulle procedure di applicazione delle deleghe, come il ministro ha promesso.

Credo questo sia uno dei punti più importanti: infatti, nel provvedimento che riforma della legge n. 185 del 1992 avremo la possibilità di recepire una serie di proposte positive che sono state avanzate dalla maggioranza e dall'opposizione.

Il decreto-legge, inoltre, prevede interventi per l'emergenza della diossina in Campania. A questo proposito, ritorna il problema della ricerca, sia in agricoltura che per l'ambiente. I problemi della diossina in Campania esistono ormai da due anni. Ne abbiamo avuto avvisaglia circa due anni fa, eppure ancora oggi non ne conosciamo per intero le cause e le responsabilità. Quindi, abbiamo bisogno di monitoraggio e di ricerca per conoscere il problema e per poter poi adottare i provvedimenti conseguenti. In ogni caso, le risorse messe a disposizione sono limitate, perciò proponiamo di integrarle ulteriormente perché ne abbiamo bisogno, soprattutto in Campania, regione che in particolare è stata colpita in una sua produzione di altissima qualità, quella del latte di bufala. Inoltre, abbiamo avanzato proposte per chiarire alcuni aspetti che rendono contraddittoria l'applicazione di questa parte del provvedimento. Soprattutto, abbiamo bisogno di dare una risposta a due procedimenti di infrazione per mancato recepimento di due direttive europee riguardanti la diossina, in altre parole, abbiamo bisogno di metterci in regola con l'Europa anche perché avremo poi bisogno di portare questi problemi in Europa dove non possiamo andare da sprovveduti.

Infine, signor Presidente, onorevoli colleghi, crediamo che l'emergenza climatica debba essere al centro anche delle politiche europee. Il semestre di Presidenza italiana in corso rappresenta sicuramente un'opportunità importante, così come è indicato nella stessa risoluzione della Commissione agricoltura e ambiente che prima ho citato. Questo impegno viene

assunto anche nel programma italiano, ma non pare vi sia un'iniziativa adeguata. In particolare, si tratta di ridefinire l'operatività del fondo di solidarietà dell'Unione europea e bisogna definire comuni meccanismi assicurativi e comuni strategie di prevenzione dei rischi da calamità naturali. È chiaro che questi problemi vanno affrontati con tenacia ed autorevolezza da parte dell'Italia nell'Unione europea. Certo, il nostro sistema di prevenzione e di riconoscimento del danno e le nostre politiche nazionali in questo campo non ci conferiscono questa autorevolezza.

Questo decreto-legge poteva essere l'occasione per dimostrare uno scatto di idee e di proposte legislative innovative per poter poi meglio sostenere le nostre proposte a livello europeo. Ebbene, questo scatto si può ancora fare: le proposte ci sono, i nostri emendamenti sono stati presentati, e devono essere considerati dal Governo; i tempi ci sono, seppur ristretti. Noi vogliamo l'approvazione di questo provvedimento, ma vogliamo l'approvazione di un provvedimento che sia migliorato nell'interesse degli agricoltori e del paese (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Losurdo. Ne ha facoltà.

STEFANO LOSURDO. Signor Presidente, il presente decreto-legge contiene interventi urgenti in campo agricolo a seguito di avversità atmosferiche e indubbiamente contiene le ragioni della necessità ed urgenza che vanno intraviste nell'eccezionale natura degli eventi calamitosi che si sono abbattuti su tante regioni d'Italia nel primo semestre del corrente anno. Inoltre, il carattere di emergenza si intravede altresì nell'inquinamento da diossina che ha colpito la produzione agricola di tanta parte del territorio campano.

Come è stato detto, tutti gli interventi si riferiscono al comparto agricolo e rivestono carattere di emergenza più che di vera urgenza. In altre parole, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che gode

del carattere unificante delle disposizioni in esso contenute a differenza di altri e similari provvedimenti che, specie nella passata legislatura, si guadagnarono l'appellativo di decreti *omnibus*, cioè meri contenitori di disomogenei interventi legislativi, a volte di difficile e contraddittoria attuazione successiva. Il presente decreto-legge reca disposizioni relative all'incremento del fondo di solidarietà nazionale a copertura dei danni subiti dalle strutture agricole a seguito delle avversità atmosferiche avvenute durante il primo semestre del 2003 in gran parte delle regioni d'Italia.

Vengono introdotti, inoltre, con riferimento allo stesso periodo, diverse modalità di calcolo del danno subito, nonché nuovi strumenti di sostegno. Sono, altresì, previste disposizioni relative all'attuazione di un Fondo per il risparmio idrico ed energetico, da inserire nell'ambito del Fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali (tale disposizione è stata introdotta durante l'esame del presente provvedimento al Senato), all'acquisizione dei beni mobili, immobili ed immateriali acquistati nell'ambito del progetto TELAER (tali beni vengono acquisiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura), all'inquinamento da diossina nella regione Campania da fronteggiare con appositi provvedimenti di sequestro degli animali e dei prodotti inquinati, con interventi di indennizzo per gli agricoltori colpiti (in tale articolo viene previsto, altresì, il potenziamento dell'attività di indagine, di analisi e di monitoraggio del territorio campano in relazione all'emergenza diossina), alla concessione di finanziamenti per addivenire all'estinzione anticipata di mutui di miglioramento agrario e fondiario allorché siano trascorsi cinque anni con riferimento al periodo di ammortamento previsto.

Vorrei adesso esprimere alcune brevi e veloci osservazioni di carattere squisitamente politico in merito al provvedimento in esame. Sull'emergenza determinata dall'ondata di avversità atmosferiche avvenute nel primo semestre del corrente anno

nonché per l'emergenza derivata da inquinamento da diossina in Campania, il Governo attualmente in carica è tempestivamente intervenuto con il decreto-legge che ci si accinge a convertire.

Il provvedimento in esame contiene disposizioni idonee, congrue e chiare e reca disposizioni attese da tutto il mondo agricolo, colpito dalle avversità atmosferiche particolarmente cruente nel corrente anno. La tempestività dell'intervento dà allora ancora più forza e validità, pur in presenza di un parziale, ma pur tuttavia sostanzioso risarcimento dei danni subiti. Oltretutto, il decreto-legge contiene, oltre agli interventi meramente e puramente risarcitori, anche l'opportuna attivazione di una specifica linea di finanziamento denominata Fondo per il risparmio idrico ed energetico che destina ad una diversa finalizzazione il Fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali (il collega che mi ha preceduto ha espresso un giudizio nettamente positivo su tale disposizione contenuta nel provvedimento). L'intervento legislativo del Governo va oltre la *ratio* meramente risarcitoria, costituendo una prima bozza di intervento organico in tema di interventi a seguito di avversità atmosferiche; ciò sicuramente emergerà in maniera più chiara dai decreti legislativi volti a dare attuazione alla riforma della legge n. 185 del 1992.

L'imminente attuazione delle modifiche strutturali introdotte con la legge finanziaria per il 2001, soprattutto con riferimento alle polizze multirischio, vedrà sicuramente trattare con maggiore organicità i problemi creati dalle situazioni di emergenza climatica. Considerato, quindi, il generale riconoscimento di opportunità del decreto-legge in esame espresso in Commissione anche da parte dell'opposizione, riteniamo, quindi, di poter con tutta tranquillità affermare che il decreto-legge deve essere opportunamente convertito in legge, secondo le aspettative di tutto il mondo agricolo colpito dalle avversità climatiche nel corrente anno.

Le critiche avanzate dall'opposizione nel corso dell'esame del provvedimento in

Commissione contengono alcuni elementi di indubbia fondatezza che vanno però a riguardare più l'intera materia degli interventi della riforma, ormai improcrastinabile, della legge n. 185 del 1992. Il Ministero, su tale materia, si è prontamente attivato attraverso un'azione di concertazione opportuna con tutte le associazioni di categoria e si spera che al più presto tutta la materia sarà sottoposta al vaglio del Parlamento.

Nel merito del contenuto emergenziale del provvedimento in esame, invece, nessuna critica ci sembra venga sollevata dalle opposizioni; ciò dimostra l'opportunità di una veloce conversione in legge del provvedimento in esame, senza — mi sembra opportuno affermarlo — inutili tentazioni di un'opposizione e di una critica di ufficio che, da sola, non può dare un senso all'azione di chi si oppone in Parlamento alla maggioranza governativa.

PRESIDENTE. Constatato l'assenza dell'onorevole Marcora, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 4257)**

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore rinuncia alla replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

TERESIO DELFINO, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare il relatore, onorevole Ricciuti, per la puntuale ed esauriente esposizione del provvedimento in oggetto.

È indubbio che il disegno di legge in oggetto affronta l'emergenza nell'ottica del rafforzamento del sostegno finanziario agli operatori colpiti da calamità naturali e dall'emergenza diossina, introducendo nel contempo elementi di semplificazione ed accelerazione delle procedure.

Vorrei ringraziare, inoltre, gli onorevoli Sedioli e Losurdo per il contributo che hanno fornito al dibattito.

Le disposizioni introdotte colgono esigenze reali del mondo agricolo, anche se non sono certamente esaustive. Riguardo a sollecitazioni emerse dal dibattito, il Governo sta alacramente lavorando (così come previsto dalla legge n. 38 del 2003, il cosiddetto collegato agricolo) alla riforma della legge n. 185 del 1992: è in atto un confronto con le regioni ed il mondo agricolo e ritengo che il decreto legislativo attuativo della legge delega giungerà presto all'attenzione del Parlamento.

È indubbio che le emergenze stanno diventando sempre più ricorrenti nel nostro paese e, dunque, la riforma della legge n. 185 deve cogliere la potenzialità di nuovi strumenti che, peraltro, erano già stati introdotti nella scorsa legislatura dalla legge finanziaria per il 2001 (mi riferisco al tema delle polizze multirischio e alla proposta delle cosiddette riassicurazioni). In questo contesto, dobbiamo assicurare alcune certezze al mondo agricolo, in modo da garantire sempre una disponibilità di risorse umane, fondamentale per migliorare la nostra agricoltura.

Ribadisco che il Governo ed il ministro Alemanno stanno lavorando per risolvere il problema dell'emergenza idrica: da molto tempo il Governo afferma che l'intervento sulla risorsa dell'acqua necessita di un piano straordinario sotto il profilo programmatico e finanziario. Infatti, si tratta di una priorità, che sottolineo anche a nome del Governo stesso.

La fase economica non è brillante, non è facile trovare le risorse. Comunque il fatto di aver cercato nell'ambito di questo provvedimento di attivare anche una linea di credito specifico per il risparmio idrico ed energetico sottolinea questa volontà e questo indirizzo da parte del Governo.

Credo che successivamente, durante l'esame del provvedimento, potremo misurare e confrontare le finalità specifiche e le risposte concrete che questo provvedimento fornisce, pur sapendo — e questo va riconosciuto — che siamo di fronte ad una esigenza complessiva a cui dobbiamo

cercare di rispondere insieme a tutto il sistema pubblico, quindi anche tramite le regioni, le quali indubbiamente su questi temi rivendicano una loro posizione e il Governo intende, proprio su questo, alimentare una condivisione, una coesione, sia del mondo produttivo agricolo sia delle istituzioni, perché con questa coesione potremo sicuramente rispondere in termini più puntuali alle necessità del grande mondo agricolo del nostro paese.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

In morte dell'onorevole Casimiro Vizzini.

PRESIDENTE. Comunico che il giorno 12 settembre 2003 è deceduto l'onorevole Casimiro Vizzini, già membro della Camera dei deputati nella III e IV legislatura.

La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza, con lettera in data 11 settembre 2003, il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla I Commissione (Affari costituzionali):

« Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile » (4277) — *Parere delle Commissioni IV, V, VIII e XI.*

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 16 settembre 2003, alle 10,30:

1. — Svolgimento di interrogazioni.

(ore 16)

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2438 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania (*Approvato dal Senato*) (4257).

— *Relatore:* Ricciuti.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1435 — Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo (*Approvato dal Senato*) (3311-A).

— *Relatore:* Tucci.

4. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000 (*Articolo 79, comma 15*) (3849).

— *Relatore:* Pacini.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (*Articolo 79, comma 15*) (3875).

— *Relatore:* Pacini.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (3876).

— *Relatore:* Rizzi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000 (*Articolo 79, comma 15*) (3957).

— *Relatore:* Naro.

S. 1978 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993 (*Approvato dal Senato*) (*Articolo 79, comma 15*) (3990-A).

— *Relatore:* Landi di Chiavenna.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002 (*Articolo 79, comma 15*) (4000).

— *Relatore:* Pacini.

La seduta termina alle 17,55.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 20,20.

